



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.it

SPETT.LE APPALTATORE
DI VINCENZO DINO & C. SPA

PEC DIVINCENZODINOSPA@IGEFI.IT

SPETT.LE SUBAPPALTATORE
OSMANI MASSETTI SRL

PEC OSMANIMASSETTISRL@PEC.IT

E P.C. SPETT.LE DIRETTORE DEI LAVORI
ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI -
R.T. LENZI CONSULTANT SRL (CAPOGRUP-
PO)

PEC LENZI@PEC.IT

SPETT.LE COLLAUDATORE
DOTT. ING. CARLO BRONDI

PEC CARLO.BRONDI@INGPEC.EU

**OGGETTO: PROGRAMMA NEXT GENERATION - PNRR - M6.C1 - 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ
E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA**

CASA DELLA COMUNITÀ DI CITTÀ DI CASTELLO

CUP F18I22000480006 C.I.G. 9756684E54

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO REALIZZAZIONE SOTTOFONDI E MASSETTI CAT. OG1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che nell'ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda, è prevista la realizzazione della Casa della Comunità di Città di Castello e, ai fini della realizzazione dei lavori è stato stipulato il contratto specifico di appalto integrato con l'Impresa Di Vincenzo Dino & C. spa acquisito al Reg. USL n. 312 del 30/11/2023 e Atto di sottomissione Reg. USL n. 163 del 19/05/2025;

EVIDENZIATO che:

- ✓ nello specifico, la misura M6.C1 - 1.1 è finalizzata alla realizzazione delle Case della Comunità con l'obiettivo di offrire assistenza sanitaria di prossimità ai residenti, assicurando il servizio principalmente alla popolazione più anziana, riducendo così il numero delle ospedalizzazioni anche non urgenti. In questo modo le cure sanitarie sul territorio saranno coordinate in modo efficiente e rapido per rispondere ai bisogni dei cittadini;



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.it

- ✓ ogni misura contenuta nel Pnrr deve essere completata rispettando un rigido cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali, suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi (target); è infatti necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano progettati, eseguiti, collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;

RILEVATO che all'atto dell'offerta, l'appaltatore aveva dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni contrattuali;

VISTA la documentazione acquisita al Prot. USL n. 0054268 del 12/03/2026, con la quale l'Impresa Di Vincenzo Dino & C. spa ha chiesto l'autorizzazione al subappalto nei confronti dell'Impresa Osmani Massetti S.r.l. con Sede Legale in Sansepolcro (AR), Zona Ind.le Fiumicello n. 5 C.F. 02450140518, per la realizzazione di sottofondi e massetti Cat. OG1, per un importo di € 20.000,00, comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 600,00 oltre IVA, così come meglio indicato nel contratto di subappalto;

DATO ATTO che è stato depositato il contratto di subappalto presso questa stazione appaltante, entro il termine previsto dall'art. 105, c. 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione delle relative verifiche sul contenuto delle condizioni contrattuali, atte ad accertarne la relativa regolarità e legittimità;

RILEVATO che sono in corso le opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti in capo al subappaltatore;

VERIFICATI:

- ✓ la clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., come previsto dall'art. 25 del contratto di subappalto;
- ✓ il pagamento del corrispettivo che verrà effettuato da parte dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, come previsto dall'art. 11 del contratto di subappalto;
- ✓ la dichiarazione relativa al titolare effettivo di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 marzo 2022;

AUTORIZZA

SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA

L'Impresa Di Vincenzo Dino & C. spa ad affidare in subappalto, nei confronti dell'impresa Osmani Massetti S.r.l. con Sede Legale in Sansepolcro (AR), Zona Ind.le Fiumicello n. 5 C.F. 02450140518, la realizzazione di sottofondi e massetti Cat. OG1, per un importo di € 20.000,00, comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 600,00 oltre IVA, così come meglio indicato nel contratto di subappalto;

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
tel. 075 54 11 - 075 85 091

Sede Legale
06127 - Perugia Via Guerra 21/17

(l.r. n.18/12.11.2012)
p.iva / c.f. 03301860544



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.it

Si evidenzia a tal fine quanto segue:

- a. la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4, punto 4.2.3, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, ha dato seguito alle opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti delle dichiarazioni prodotte dal subappaltatore, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato, comporterà la revoca della presente autorizzazione, nonché le conseguenze di natura penale previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e la segnalazione del fatto all'Autorità, per i provvedimenti di cui all'art. 80, c. 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b. ai sensi dell'art. 105, c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 *"Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#)";*
- c. ai sensi dell'art. 105, c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. *"Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente".*
- d. nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera b) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante.
- e. il subappaltatore è tenuto al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, come meglio descritti nella disciplina di gara, ed in particolare:
 - principio cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - Regime 2 secondo la Matrice di correlazione tra gli investimenti e le Schede riportata all'interno dell'"Aggiornamento Guida operativa



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.it

per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla Circolare n. 33, del 13 ottobre 2022 <https://www.italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/guidaoperativa-do-no-significant-harm--dnsh-.htm>

- obblighi in materia contabile adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_09_2022/
- obblighi in materia di pari opportunità ex art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Altresì, si informa che, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Reg. (UE) n. 514/2014 "La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici".

Si richiede infine che, unitamente allo stato di avanzamento lavori, si trasmetta anche la dichiarazione relativa alle lavorazioni eseguite in subappalto, che ad ogni buon conto si allega.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Federica Modesti*

**documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. e conservato nel sistema di protocollo informatico della USL Umbria 1.*

Annalisa Spoletini - Ufficio Gestione attività amministrativa
direzionale, liquidazione e monitoraggio spesa appalti e utenze
tel. 075/8139637 e-mail annalisa.spoletini@uslumbria1.it

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
tel. 075 54 11 - 075 85 091

Sede Legale
06127 - Perugia Via Guerra 21/17

(l.r. n.18/12.11.2012)
p.iva / c.f. 03301860544